

Approvate dall'Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale Est Milano con deliberazione n..3 del 19.04.2013

## LINEE GUIDA PER L'ACCREDITAMENTO DELLE UNITA' DI OFFERTA SOCIALE NEI DISTRETTI DELLA ASL MILANO 2

## **PREMESSA**

Le presenti Linee Guida definiscono gli indirizzi che gli 8 Ambiti Territoriali della ASL MI 2 hanno condiviso in merito all'attuazione delle norme regionali sull'accreditamento delle Unità di Offerta.

L'Ambito Territoriale coincide con il Distretto Sociosanitario di zona, entro il quale si realizza il coordinamento delle politiche sociali, sanitarie e sociosanitarie che garantiscono il governo integrato del sistema dei Servizi e favoriscono il necessario raccordo tra la programmazione regionale e quella distrettuale.

L'accreditamento delle Unità d'Offerta Sociali è stato introdotto dalla Legge 328/2000 e dalla Legge Regionale 3/2008 prevedendo che spetti alla Regione definire i criteri di accreditamento per ciascun servizio, e attribuendo agli Enti Locali, la definizione dei requisiti (sulla base dei criteri regionali) e la competenza di accreditare le Unità d'Offerta.

Con il Decreto n. 1254/2010 della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale, la Regione Lombardia ha recepito tali norme e dato avvio al processo di definizione dei criteri e delle procedure relative all'accreditamento delle Unità di Offerta Sociale per la prima infanzia.

Questo processo è stato finalizzato ad implementare un sistema omogeneo di qualità sociale territoriale in tutto il territorio dell'ASL Milano 2; in tal senso, la rete sociale, alla pari di quella sociosanitaria, assume le caratteristiche di un sistema integrato, dinamico, aperto alla sperimentazione ed alla collaborazione tra pubblico e privato, ma sempre governato dall'ente locale.

L'accreditamento è da considerarsi come una forma di ulteriore qualificazione delle unità d'offerta sociale in esercizio ed è condizione necessaria - ma non sufficiente - per poter accedere alla stipula di contratti con l'Ente Locale, entro i limiti, della sostenibilità finanziaria e della programmazione locale. Implica un innalzamento dei livelli qualitativi del servizio, rispetto a quelli definiti per l'esercizio e l'assunzione di una serie di obblighi nei confronti del servizio pubblico.

Si tratta di un istituto giuridico per il quale al soggetto accreditato viene riconosciuta la capacità e la competenza a svolgere uno specifico compito e la potenzialità ad erogare prestazioni o servizi, per conto del servizio pubblico. Per questo motivo non può prevedere gradualità nella valutazione dei requisiti: o sono posseduti o non lo sono.

Altro è una valutazione qualitativa degli accreditati, che potrà essere attuata in una fase successiva per valutare chi tra gli accreditati è in grado di fornire ulteriori maggiori livelli di qualità, al fine di accedere alla sottoscrizione di un contratto/convenzione con l'Ente Locale.

L'accreditamento delle Unità di Offerta Sociali è, pertanto, una pre-condizione indispensabile, per accedere a finanziamenti pubblici.

Ne consegue che tutte le Unità di Offerta Sociale il cui ente gestore sia un Ente Pubblico, per poter funzionare, devono obbligatoriamente possedere oltre ai requisiti per il funzionamento anche quelli



per l'accreditamento, mentre quelle gestite da privati possono comunque funzionare senza accreditarsi.

Con l'avvio del sistema di accreditamento si istituiranno i Registri degli Accreditati per le Unità di Offerta, che saranno annualmente aggiornati ed inviati alla Regione Lombardia.

L'accreditamento non è un procedimento per il quale si acquisisce uno status immodificabile, è piuttosto un processo in itinere, di qualificazione dei servizi erogati dalle Unità di Offerta Sociali, al quale queste ultime fanno parte. Potrebbe verificarsi che nel corso degli anni si modifichino alcuni condizioni/requisiti di accreditamento e al quale le differenti U.O. dovranno adeguarsi.

## PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DELLE UNITA' DI OFFERTA SOCIALI

(ai sensi della L.R. 12 marzo 2008, n. 3 e del Decreto Regionale n. 1254 del 15.02.2010)

Il procedimento prende avvio dalla presentazione della domanda di accreditamento all'Amministrazione Comunale del territorio sede dell'Unità di offerta in unico esemplare, e all'Ufficio di Piano in duplice copia, a firma del Legale rappresentante, utilizzando i modelli allegati.

La richiesta di accreditamento delle unità di offerta sociali, con gli allegati richiesti, deve essere trasmessa per raccomandata R.R. o consegnata a mano (con fotocopia per ricevuta di ritorno) al Protocollo dell'Amministrazione Comunale di ubicazione dell'unità di offerta e all'Ufficio di Piano. E' utilizzabile anche la PEC, a condizione che anche tutta la documentazione da allegare sia inserita nell'invio elettronico e non prodotta separatamente.

Come definito dall'art. 15 della Legge 183 del 12.11.2011 Dovrà essere utilizzata la formula autocertificativa nelle forme previste dal d.p.r. 445/2000, (allegando fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità).

A completamento dell'istanza dovranno essere allegati:

- Autocertificazione iscrizione alla Camera di Commercio; 1.
- Autocertificazione di possesso degli standard e dei requisiti per l'accreditamento previsti dalla normativa regionale e/o da apposito atto dell'Ente accreditante;
- 3. Autocertificazione D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) in merito all'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti degli enti previdenziali;
- Fotocopia della Comunicazione Preventiva d'Esercizio riportante il numero di protocollo di ricevimento - con allegata copia della visita di vigilanza svolta dal competente servizio dell'A.S.L., a conferma del possesso dei requisiti dichiarati nelle comunicazione oppure copia dell'Autorizzazione al Funzionamento, se anteriore al 2008;
- Relazione che illustri la mission dell'Organizzazione, la sua storia, le esperienze maturate nell'ambito dei servizi sociali;
- Relazione tecnico-gestionale descrittiva in modo sintetico delle caratteristiche della struttura ed in modo analitico l'attività dell'unità d'offerta da accreditare (comprensiva di giornata tipo, calendario annuale ed orario giornaliero); detta relazione deve espressamente evidenziare il possesso dei requisiti di accreditamento;



- Carta dei servizi:
- Planimetria quotata 1:100 degli spazi, con destinazione d'uso dei locali e descrizione degli arredi presenti, con riferimento particolare alla gestione delle situazioni d'emergenza.

In caso di Associazioni o altri enti non soggetti ad iscrizione alla C.C.I.A.A. l'autocertificazione di cui al punto 1. è sostituita dai seguenti documenti:

- copia delle Statuto
- delibera del Consiglio di Amministrazione dalla quale si evinca la legittimazione del Legale rappresentate a sottoscrivere atti per conto dell'organizzazione
- autocertificazione antimafia;
- conferma annuale dell'iscrizione ai competenti Albi Regionali/Provinciali dell'associazionismo.

Si dovrà prestare particolare attenzione al possesso dei sequenti requisiti di onorabilità relativi alla persona fisica che rappresenta legalmente l'unità d'offerta o alla quale sono stati conferiti poteri di amministrazione, (da attestare mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge), la cui mancanza costituisce causa di esclusione per la gestione dell'attività considerata, con la precisazione che, al momento della richiesta di accreditamento, per la persona stessa deve risultare:

- non aver riportato condanna definitiva per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale;
- non aver riportato condanne penali per fatti imputabili all'esercizio di unità d'offerta del sistema sanitario, sociosanitarie e sociale;
- non essere incorso nella applicazione della pena accessoria della interdizione da una professione o da un'arte e interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- non essere sottoposto a procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione;
- non avere provocato, per fatti imputabili a colpa del soggetto gestore, accertata giudizialmente, la risoluzione dei contratti di accreditamento, convenzioni o altri contratti pubblici, stipulati negli ultimi dieci anni, per la gestione della medesima unità d'offerta;
- altre fattispecie previste dall'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006.

Non possono essere accreditati Enti gestori che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

La presentazione di una richiesta incompleta determina, in ragione delle valutazioni rimesse agli uffici competenti, la fissazione di un termine per l'integrazione della documentazione.

Entro 60 giorni dall'accoglimento della richiesta, una apposita équipe facente capo all'Ufficio di Piano, come previsto dalla Deliberazione n. 15 del 29.09.2011 dell'Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale Est Milano, verificata la completezza della documentazione amministrativa, programmerà una visita di sopralluogo.

Durante tale visita si verificherà:



- a. il mantenimento dei requisiti autorizzativi;
- b. il possesso dei criteri regionali di accreditamento e dei requisiti fissati dall'Ambito territoriale, con deliberazione dell'Assemblea Intercomunale n. 3 del 19.4.2013:
- c. il rispetto della procedura prevista dal Decreto n. 1254/2010 della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale e dalle presenti modalità procedurali approvate dalla citata deliberazione n. 3/2013.

Al termine del sopralluogo verrà rilasciato un verbale in duplice copia - una copia per il gestore e l'altra da allegare agli atti dell'istruttoria - che, controfirmato dal legale rappresentante o suo delegato, darà indicazioni circa il proseguimento dell'istruttoria stessa.

Nel caso che durante il sopralluogo si rilevino delle situazioni che possano rappresentare la possibile perdita di un requisito autorizzativo, si sospenderà la procedura per l'accreditamento e si procederà a segnalare la situazione all'A.S.L., affinché effettui le procedure di sua competenza.

La procedura per l'accreditamento potrà essere riavviata solo dopo comunicazione dell'A.S.L. circa il ripristino dei requisiti eventualmente carenti.

Esito possibile del sopralluogo è la prescrizione all'adeguamento di requisiti di accreditamento carenti: in tale caso l'equipe potrà fissare un termine per l'adeguamento, sospendendo i termini della procedura.

Nel caso che si verifichi il possesso di tutti i requisiti richiesti si procederà con apposito atto amministrativo, ad accreditare l'unità d'offerta, che verrà contestualmente iscritta nel Registro degli accreditati, appositamente costituito a livello distrettuale.

Il provvedimento amministrativo di accreditamento sarà adottato, ai sensi della Deliberazione di Assemblea Intercomunale n. 15 del 29.09.2011, dal Distretto Sociale Est Milano.

Copia dell'atto sarà trasmessa all'Ente gestore richiedente e all'A.S.L.

La comunicazione dell'avvenuto accreditamento all'A.S.L. darà avvio all'attività di vigilanza annuale sul mantenimento dei requisiti, come previsto dal Decreto regionale: l'equipe ispettiva dell'A.S.L. inserirà l'unita di offerta sociale nel suo Piano dei controlli annuale.

Copia del verbale di visita verrà inviato dall'A.S.L. all'ente accreditante, quale monitoraggio del mantenimento dei requisiti di accreditamento.

I controlli potranno essere effettuati anche dall'équipe che ha curato l'accreditamento, qualora lo riterrà opportuno e potranno consistere in sopralluoghi, e/o in richieste di documentazione cartacea; di ogni controllo verrà dato riscontro scritto al gestore dell'unità d'offerta.

L'Ente Gestore accreditato, si impegna a rispondere al debito informativo richiesto dall'Ente accreditante e da disposizioni regionali e nazionali, secondo lo schema che verrà consegnato, e nei tempi in esso previsti.

## Revoca dell'accreditamento

Qualora nel corso dell'attività di controllo sopra descritta si verifichi il mancato rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa regionale e dal relativo atto dell'Ente locale/Distretto Sociale, verrà adottata la seguente procedura:

In caso di perdita di uno o più requisiti, si valuterà, in base alla gravità del caso, se procedere direttamente con la revoca dell'accreditamento o dare la possibilità all'Ente Gestore di regolarizzare la situazione entro un termine prestabilito.



• Qualora l'Ente Gestore non ottemperi a quanto richiesto, si provvederà alla revoca dell'accreditamento e alla risoluzione di ogni atto conseguente.

Anche in tale caso si procederà con apposito atto dell'ente accreditante, dandone comunicazione all'Ente gestore e all'A.S.L., e procedendo con la cancellazione dell'unità d'offerta dal Registro degli accreditati.